



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1676 / 2018

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL PER L'IMPIANTO SITO IN VIA C. COLOMBO, 1 - CAMPAGNA LUPIA (VE). AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- x. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- xi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- xii. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2008/00068 di Verbale, del 01.04.2008, con la quale è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore di questa Amministrazione da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;
- xiii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xiv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 5648 del 25.01.2016 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 25.01.2016 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di CAMPAGNA LUPA in data 25.01.2016 dalla ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l., con sede legale in DOLO - Via G. Garibaldi 21, in occasione del rinnovo della comunicazione prot. n. 34580 del 20/05/2011, con scadenza il 19/05/2016;

Considerato che:

- i. il titolo abilitativo per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06;

Preso atto che:

- i. con nota prot. n. 12854 del 16/02/2016 è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013;
- ii. la ditta Servizi Ecologici Brenta Srl svolge l'attività di raccolta e messa in riserva di olio alimentare esausto di origine vegetale da conferire all'impianto di trattamento della ditta Salgaim Ecologic SpA, proprietaria del sito ed immediata confinante;
- iii. con nota acquisita al prot. n. 106863 del 30/12/2015 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha presentato istanza di approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione per un impianto di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 che prevede l'ampliamento dell'attuale impianto operante in regime di procedura semplificata, nell'area attualmente occupata dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, per la quale la stessa ha presentato istanza di A.U.A., come sopra indicato;
- iv. è stata convocata con nota prot. n. 18022 del 02/03/2016 una riunione tecnica al fine di chiarire gli aspetti circa la sovrapposizione dei due impianti;
- v. nel corso della sopraccitata riunione tecnica, di verbale prot. n. 21030, è emerso che la ditta Servizi Ecologici Brenta Srl avrebbe dovuto presentare, ad integrazione della relazione tecnica già presentata, dei chiarimenti sulle modifiche previste in merito alle aree di stoccaggio, legate alle variazioni che subirà l'impianto della ditta Salgaim Ecologic SpA a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- vi. con nota acquisita al prot. n. 26608 del 30/03/2016 la ditta ha trasmesso quanto sopra richiesto;

- vii. con nota prot. n. 29050 del 05/04/2016 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di documentazione integrativa, comprensiva anche del certificato di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, per il quale la ditta dichiara di essere soggetta nell'istanza di A.U.A.;
- viii. con nota acquisita al prot. n. 40404 del 09/05/2016 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con sopraccitata nota asserendo tuttavia di non essere soggetta alla normativa antincendio per lo stoccaggio delle 9 tonnellate di olio esausto;
- ix. tra la Ditta Salgaim Ecologic SpA e Servizi Ecologici Brenta Srl è stato stipulato in data 16/1/2012 un contratto di comodato d'uso gratuito dell'area a tempo indeterminato e fino a disdetta o nuovo accordo tra le parti, che la ditta comodataria potrà utilizzare per le operazioni di carico e scarico di fusti e contenitori di oli e grassi vegetali;
- x. in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio, la ditta Salgaim Ecologic Spa, proprietaria dell'area dell'impianto gestito dalla ditta Servizi Ecologici Brenta SpA, con nota del 30/05/2016 ha provveduto a segnalare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'inserimento nella piazzola di messa in riserva di 9 mc di oli vegetali da avviare a recupero, contenuti in fustini di materiale plastico;
- xi. con nota del 08/06/2016, acquisita al prot. n. 57863 del 28/06/2016, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso alla ditta Salgaim Ecologic SpA l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio da rinnovare entro l'08/06/2021, ricomprendendo le quantità di messa in riserva della ditta Servizi Ecologici Brenta SpA ed assolvendo così all'obbligo della normativa antincendio della ditta stessa;
- xii. con nota prot. n. 28588 del 04/04/2016 è stata inviata al Comune di Campagna Lupia e al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13 la richiesta di verifica per gli aspetti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari dell'impianto;
- xiii. con nota prot. n. 22503 del 15/03/2016 è stato acquisito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13, peraltro già espresso in occasione della riunione tecnica svoltasi per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 della ditta Salgaim Ecologic SpA, secondo il quale era necessario acquisire da parte della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl la seguente documentazione integrativa:
- l'accesso all'area data in uso alla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl deve essere distinto e separato da quello della Ditta Salgaim Ecologic SpA in modo che il traffico veicolare non crei interferenze tra le due attività o venga "regolamentata" in modo rigido la circolazione dei mezzi delle due Ditte;
 - devono essere realizzati, per il personale della Ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, idonei locali ad uso spogliatoio con servizi igienici e doccia all'interno dell'area di pertinenza;
 - trattandosi di un'area di lavoro e considerato che viene svolta un'attività lavorativa da parte dei dipendenti della Ditta Servizi Ecologici Brenta Srl (peraltro non sono indicati il n. di addetti e il "tempo di lavoro" in quell'area), si necessita di ulteriori informazioni sui tempi e le modalità lavorative (da parte della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl) per poter valutare se la "tettoia" di progetto può ritenersi idonea allo svolgimento dell'attività prevista.
- xiv. con prot. n. 43429 del 18/05/2016 la ditta Servizi Ecologici Brenta ha presentato una nota integrativa nella quale vengono chiariti alcuni aspetti in merito all'attività svolta dall'impianto, con riferimento alle richieste del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13;
- xv. con nota prot. n. 47238 del 31/05/2016 è stato richiesto un nuovo parere al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13 sulla base della documentazione integrativa presentata dalla ditta;
- xvi. con nota acquisita al prot. n. 55416 del 20/06/2016 la ditta ha presentato ulteriore documentazione integrativa in merito a quanto richiesto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS con precedente nota prot. n. 22503 del 15/03/2016;
- xvii. Con nota acquisita al prot. n. 57303 del 27/06/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- La realizzazione dei servizi per il personale Servizi Ecologici Brenta Srl deve avvenire entro 6 mesi (compreso il periodo per le autorizzazioni da parte del Comune) e non entro 7 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni;
 - La ditta Servizi Ecologici Brenta Srl deve impegnarsi a presentare al Dipartimento di Prevenzione, entro 30 giorni, copia della richiesta (presentata al Comune) di autorizzazione per l'installazione di un box servizi nell'area di pertinenza;
 - Deve essere prodotto un documento denominato DUVRI (documento valutazione rischi interferenziali tra ditta SALGAIM ECOLOGIC SPA e SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL) sottoscritto dai due datori di lavoro, risultando insufficiente la IO 22.02.

Considerato inoltre che la ditta Salgaim Ecologic SpA, proprietaria dell'area nella quale insiste l'impianto di messa in riserva della Ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, svolge oltre all'attività di recupero di oli alimentari esausti attualmente operante in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, anche l'attività di

lavorazione di scarti di macellazione di categoria 3 per la produzione di farine animali e grasso animale, autorizzata con provvedimento di A.I.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

Visto che le due attività svolte dalla ditta Salgaim Ecologic SpA e l'attività della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl condividono il trattamento di depurazione delle acque reflue (consistenti in acque reflue industriali relative all'attività di lavorazione degli scarti di macellazione, le acque oleose di processo e le acque di lavaggio fusti relativi all'attività di stoccaggio e recupero oli vegetali e le acque meteoriche di dilavamento – prima e seconda pioggia – relative a tutte e tre le attività) che confluiscono nella rete fognaria gestita da Veritas SpA ed autorizzata nell'ambito del provvedimento A.I.A. Regionale di cui sopra;

Preso atto che:

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- ii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;
- iii. con nota acquisita agli atti al prot. n. 40246 del 09/05/2016 la ditta Servizi Ecologici Brenta Srl ha inviato l'appendice alla polizza fideiussoria n. 397000660, con scadenza il 21/05/2024, accettata da questa Amministrazione con nota prot. n. 43512 del 18/05/2016;
- iv. con prot. n. 60103 del 05.07.2016 è stato rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, con validità sino al 20.05.2031;
- v. con nota acquisita al prot. n. 63335 del 15.07.2016 la ditta ha dimostrato di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dall'ULSS con nota prot. n. 57303 del 27.06.2016;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 33332 del 07.05.2018 la ditta ha provveduto a comunicare la variazione della Sede Legale;

Considerato che la variazione di cui sopra viene considerata come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazioni pari a n 60 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, fissato all'05/07/2018 è stato rispettato;

Dato atto che gli eventuali ulteriori ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 60103 del 05.07.2016, rilasciato alla ditta SERVIZI ECOLOGICI BRENTA S.r.l., con sede legale in Comune di Dolo - Via G. Garibaldi 59, C.F. 02846220271 e stabilimento sito in Comune di CAMPAGNA LUPIA – Via COLOMBO 1, viene modificato e sostituito dal presente.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dal 20/05/2016, data di scadenza del precedente certificato di iscrizione, ed è subordinata al mantenimento delle condizioni dell'impianto di gestione di rifiuti individuate nell'istanza di A.U.A prot. n. 5648 del 25.01.2016; qualsiasi variazione che riguardi le modalità di gestione dei rifiuti o variazioni delle aree di messa in riserva e modalità di accesso all'impianto, dovrà essere comunicata attraverso il SUAP del Comune di Campagna Lupia come modifica sostanziale/non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata. Parimenti, dovrà essere comunicata ogni variazione del

contratto di comodato d'uso gratuito stipulato fra le parti per l'utilizzo dell'area da parte della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl.

3

La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, l'appendice di recepimento alla polizza fidejussoria dovuta ai sensi della DGRV n. 2721/2014, secondo il modello allegato. La fidejussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fidejussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fidejussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

La ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo.**

4

Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, dovrà avvenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

5

Il mancato rinnovo della polizza fidejussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

6

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

7

Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

8 – GESTIONE RIFIUTI

La ditta è iscritta al n. 559 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:

- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;

- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.

- di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
11.11	Oli esausti di origine vegetale	R13	020304 200125	9 t	2000 t/a
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)					2000

La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di Responsabilità Civile Inquinamento entro 30 giorni da ogni rinnovo;

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

9

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

10

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

11

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

12

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

13

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

14

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

15

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13
- a Veritas SpA
- al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Venezia

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente